

DELIBERA N. 278/12/CSP

ORDINANZA - INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ D.V.B.T. S.R.L. (ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELEAMBIENTE UMBRIA") PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. AA), PUNTO 1), D.LGS. 177/05 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ARTICOLO 4, LETT. AA), PUNTO 1) D.LGS. 44/10 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 1, LETT. D), ALL A) DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA AGCOM N. 78/98/CONS

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n.177, e, in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14, e comma 30;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM" assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008, recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità' per le garanzie nelle comunicazioni e la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*";

VISTA la legge della Regione Umbria dell'11 gennaio 2000, n. 3, recante "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al Co.re.com. Umbria;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria*”, di cui all’ALLEGATO A della delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” (di seguito “*Testo Unico*”) pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante Attuazione della direttiva 2007/65/Ce pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la Delibera Agcom n. 78/98/CONS del 1 dicembre 1998 recante “*Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*”, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato “A” e, in particolare, l’articolo 10;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Umbria, nel corso dell’attività di monitoraggio esercitata d’ufficio, ha accertato, in data 18 gennaio 2012, la violazione del disposto contenuto nell’art. 2, comma 1, lett. aa), punto 1) D.Lgs. 177/05 come modificato ed integrato in combinato disposto con l’art. 1, lett. d), All. A) del Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 78/98/CONS da parte della società D.V.B.T. S.r.l., esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Teleambiente Umbria, avente sede in Roma, in Via di Colle Trugli, 73/B, nel corso della programmazione televisiva diffusa nel periodo 3 - 9 aprile 2011, in particolare, il

Comitato Regionale per le Comunicazioni ha accertato che non sono stati mandati in onda telegiornali;

VISTO l'atto – CONT. 2/2012 – datato 20 febbraio 2012 e notificato in data 26 febbraio 2012 che contesta alla società D.V.B.T. S.r.l., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Teleambiente Umbria, nel corso della programmazione televisiva diffusa nel periodo 3 aprile – 9 aprile 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 2, comma 1, lett. aa), punto 1), D.Lgs. 177/05 come modificato ed integrato in combinato disposto con l'art. 1, lett. d), All. A) del Regolamento di cui alla Delibera Agcom 78/98/CONS;

CONSIDERATO che la parte non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo, documento o richiesta di audizione entro il termine di trenta giorni dal citato atto di contestazione;

RILEVATO che l'ufficio del suddetto Co.re.com. con nota prot. n. 2598 del 31 maggio 2011, ha chiesto all'emittente copia delle registrazioni dei programmi, trasmessi nei periodi 31 marzo 2011 – 9 aprile 2011 e 2 maggio 2011 – 11 maggio 2011, senza ricevere alcun riscontro;

CONSIDERATO che a seguito della risposta da parte di questa Autorità, in data 14 febbraio 2012, alla richiesta di parere pervenuta dal Co.re.com. Umbria, in data 13 settembre 2011, per ricevere chiarimenti in merito alla fattispecie relativa agli obblighi di programmazione, da ulteriori verifiche effettuate dallo stesso sull'attività di monitoraggio, svolta nella settimana 3 – 9 aprile 2011, è emerso che l'emittente in questione oltre a non trasmettere TG, non ha trasmesso programmi informativi di interesse locale per la quantità oraria richiesta e in alcuni dei giorni visionati non ha trasmesso neanche programmi informativi per la quantità oraria richiesta;

RILEVATO che pertanto il Comitato Regionale per le Comunicazioni Umbria ha prospettato a questa Autorità, in data 31 dicembre 2011, in considerazione del fatto che *“il Comitato ha ravvisato nel periodo in questione il mancato riscontro di programmazione relativa a telegiornali da parte della suddetta emittente a carattere informativo”*, di *“formulare proposta di sanzione”* per la violazione relativa agli obblighi di programmazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera aa), punto 1, del D.Lgs. 177/05 come modificato e integrato in combinato disposto con l'art. 1, lett. d), All. A del Regolamento di cui alla Delibera n. 78/98/CONS e successive modifiche ed integrazioni l'emittente a carattere informativo è una *“emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per non meno di due ore programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali. Tali programmi, per almeno la metà del tempo,*

devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per 120 giorni a semestre”;

RITENUTO, anche a seguito degli approfondimenti eseguiti dalla competente struttura dell’Autorità, di concordare con la proposta formulata dal Co.re.Com. Umbria con riferimento al periodo oggetto di accertamento, ossia 3 - 9 aprile 2011, in quanto non è stato possibile riscontrare la corretta programmazione di telegiornali neanche successivamente, a seguito della richiesta di monitoraggio inoltrata da questo Ufficio alla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria nei confronti della Società D.V.B.T. S.r.l., per verificare l’eventuale adeguamento da parte dell’emittente in questione alle disposizioni normative oggetto di violazione, giacché per quanto concerne la copia delle trasmissioni irradiate nei giorni dal 25 giugno al 2 luglio 2012 e dal 2 al 10 settembre 2012, il signor De Vita - in qualità di rappresentante legale della società - ha dichiarato: *“Non sono in grado di esibire copia della registrazione magnetica dei programmi trasmessi nelle due settimane da voi chieste, in quanto a causa dei già noti lavori di ristrutturazione degli impianti di trasmissione, il tecnico incaricato ha formattato il disco rigido destinato all’archivio magnetico delle videoregistrazioni - ex art. 20 – 5 comma – della legge n. 223/90 – relative alla programmazione irradiata negli ultimi 90 giorni, senza prima aver copiato i dati contenuti in altro supporto, per cui le registrazioni magnetiche ripartono dal 14/09/2012”.*

RITENUTO che pertanto, si riscontra da parte della società D.V.B.T. S.r.l., esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Teleambiente Umbria, avente sede in Roma, in Via Colle Trugli, 73/b, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 1, lettera aa), punto 1, del D.Lgs. 177/05 come modificato e integrato in combinato disposto con l’articolo 1, lett. d), All. A) del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 78/98/CONS sugli obblighi dei concessionari;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’ art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni, così come modificato dall’articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella mancata messa in onda di telegiornali nel periodo 3 - 9 aprile 2011, in quanto emittente a carattere informativo;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato di aver adottato tempestivamente un idoneo comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;
- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno /00) corrispondente a 7 volte il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 7 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni, per violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera aa), punto 1, del D.Lgs. 177/05 come modificato e integrato in combinato disposto con l'articolo 1, lett. d), All. A) del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 78/98/CONS ;

VISTO articolo 2, comma 1, lettera aa), punto 1, del D.Lgs. 177/05 come modificato e integrato in combinato disposto con l'articolo 1, lett. d), All. A) del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 78/98/CONS, nella formulazione vigente alla data della trasmissione della programmazione televisiva contestata;

VISTO l'articolo 51, comma 2, lett. a) e comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società D.V.B.T. S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale

Teleambiente Umbria, avente sede in Roma, in Via Colle Trugli, 73/b, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno /00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lettera aa), punto 1, del D.Lgs. 177/05 come modificato e integrato in combinato disposto con l'articolo 1, lett. d), All. A) del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 78/98/CONS sugli obblighi dei concessionari, relativamente al periodo 3 - 9 aprile 2011.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 278/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 278/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria

